



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Sì
COSSOLO Marco	Presidente	Sì
FERAUDO Miranda	Consigliere	Sì
MARGARIA Roberta	Consigliere	Sì
PAPA Tonino	Vice Sindaco	Sì
CERUTTI Daniele	Consigliere	Sì
DI BENEDETTO Carmine	Consigliere	Sì
LANFREDI Alfredo	Consigliere	Sì
COLLA Marco	Consigliere	Sì
FALCIOLA Roberto	Consigliere	Sì
PIOLA Maria Vittoria	Consigliere	Sì
TAMIETTI Alberto	Consigliere	Sì
CORPILLO Mauro	Consigliere	Sì

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 0

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente dott. Carmelo PUGLIESE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014, composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),

- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

RILEVATO che il comma 682 dell'art. 1 della Legge sopra indicata, dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI, determina:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di abbattimento rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

DATO ATTO che costituisce altro punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio Comunale la modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

RILEVATO che

- il comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

-l'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio di previsione 2018 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, -ARERA- funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti;

-nell'ottica di uniformare su tutto il territorio nazionale il sistema di determinazione della TARI, con deliberazione n. 443/2019 di "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*"; l'ARERA ha fissato i parametri per l'individuazione dei costi efficienti, vincolando gli aumenti tariffari ad un'effettiva correlazione tra l'incremento del costo e il miglioramento della qualità del servizio reso dal gestore;

- il sistema di regolazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attuato dall'ARERA conferisce alle risultanze dei fabbisogni standard, di cui al citato comma 653, valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario.

CONSIDERATO che, pur intervenendo sul metodo tariffario (MTR), l'ARERA non si è pronunciata sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, rimandando per tale aspetto ai criteri contenuti del D.P.R. n. 158/1999. Pertanto i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono: *a)* la superficie di riferimento per ogni utenza *b)* i coefficienti di produttività dei rifiuti di cui al d.p.r. 158/1999 (che potranno essere quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50% rispetto alla tabella ministeriale) *c)* la produzione media dei rifiuti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte *d)* il costo del servizio di igiene urbana.

EVIDENZIATO che quanto sopra è avvalorato dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che conferma, per l'anno 2020, l'efficacia della disciplina della TARI contenuta

nella Legge 147/2013 dai commi da 641 a 668, e di conseguenza il mantenimento in vita del metodo normalizzato, disposto al comma 651, nonché del sistema di misurazione puntuale, previsto dal comma 652, il quale, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, consente di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono crescere in misura superiore al limite alla variazione annuale che dovrà tener conto dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) miglioramento della produttività;
- c) miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- d) modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Inoltre, l'art. 3 dell'allegato A del MTR stabilisce che la modifica dei costi variabili rispetto all'ammontare del loro valore nel PEF riferito all'anno precedente debba restare all'interno del range 0,8 e 1,2.

EVIDENZIATO che al punto 1.3 del MTR, fra le altre procedure ammesse, viene riconosciuta la facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, e che in tal caso si renderà necessario indicare, tra le componenti di costo ammesse, quali voci del PEF non si ritiene di coprire integralmente, fermo restando il vincolo di coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 2 della delibera ARERA n. 57/2020.

DATO ATTO che nelle more della verifica da parte dell'Autorità circa la coerenza del PEF rispetto ai dati e alla documentazione trasmessa, si attuano le determinazioni assunte dall'Ente Territorialmente Competente e dal Comune.

CONSIDERATO che in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a partire dal mese di marzo 2020 il Governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento sociale, tra cui la sospensione dell'attività di svariate categorie economiche.

VALUTATO che la volontà dell'Amministrazione comunale è di contribuire alla conservazione del tessuto economico e sociale alleggerendo la pressione fiscale a carico di specifiche categorie economiche in sofferenza finanziaria coincidenti in larga misura con le utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale, riconoscendo alle stesse una riduzione tariffaria commisurata al periodo di chiusura o di riduzione delle attività stesse secondo modalità di dettaglio che verranno stabilite dalla giunta comunale in esito alla ricognizione che gli uffici hanno posto in essere;

EVIDENZIATO che

-il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto con il decreto crescita n. 34/2019, stabilisce che a partire dal 2020, per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre, la TARI va commisurata in acconto alla tariffa dell'anno precedente, mentre per quelli aventi scadenza successiva deve essere calcolata a saldo sulle tariffe dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 secondo il quale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il consiglio comunale deve determinare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

PRESO ATTO che in base alla delibera ARERA n. 57/2020 recante “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*” il compito di Ente territorialmente competente, spetta al Covar 14;

RICHIAMATA la deliberazione del assemblea dei Sindaci del Covar 14 n 15, in data 15/03/2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2021, redatto dal Covar14;

PRESO ATTO che anche per l’anno 2021, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, il MTR riconferma 1) il sistema di attribuzione dei costi contenuti nel Piano economico Finanziario fra utenze domestiche e non domestiche in proporzione alla potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati; 2) il metodo normalizzato di calcolo della tariffa commisurato ai criteri di cui al d.p.r. n. 158/1999; 3) il sistema di misurazione puntuale da calcolarsi commisurando la tariffa al costo del servizio sui rifiuti e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 4) il costo del servizio.

RITENUTO non necessario modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU, in ragione dell’esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale e dei successivi prelievi, in riferimento alla realtà socio- economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 655 della legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

VISTI:

- l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

Vista la proposta n. 160/2021 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all’argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

Votanti 13 – favorevoli 9 – astenuti (CORPILLO, FALCIOLA, PIOLA, TAMIETTI)

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, come risultante dall’allegato “A” alla presente proposta di deliberazione, disposto - da parte di Covar 14 - secondo il MTR approvato con deliberazione dell’ARERA n. 443/2019
- 2) di determinare la TARI per l’anno 2021 così come indicato nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l’anno 2021,

- 3) di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nell'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2021 dalla Città Metropolitana di Torino;
- 5) di riconoscere alle utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale imposte dai provvedimenti governativi, una riduzione tariffaria che sarà determinata ripartendo le somme assegnate di cui art. 6 DL 73/2021 in funzione ed all'esito della ricognizione delle attività interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività con provvedimento della Giunta Comunale;
- 6) di dare atto che verranno assicurate riduzioni tariffarie di natura sociale ai cittadini che dimostreranno di essere stati particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 attraverso la presentazione di idonea documentazione quale Isee istantaneo inferiore a € 12.000,00 la cui copertura viene assicurata attraverso apposita autorizzazione di spesa finanziata da risorse di bilancio;
- 7) di dare atto che verranno assicurate riduzioni tariffarie del 10% del totale di natura sociale alle famiglie numerose che si trovano ad abitare con almeno tre componenti in abitazioni aventi superficie fino a 50 mq. Ovvero almeno 5 componenti in abitazioni aventi superficie fino a 80 mq previa verifica da parte dell'ufficio della correttezza di quanto dichiarato;
- 8) Di dare atto che le scadenze dei versamenti sono:
 - 15 settembre
 - 30 novembre
 - 31 gennaio 2021
- 9) che entro il 14 ottobre p.v. la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Il consiglio finisce alle ore 22.45.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Firmato digitalmente
dott. Carmelo PUGLIESE
